SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(Nn. 483 e 515-A-bis)

Relazione di minoranza delle Commissioni riunite

2ª (Giustizia)

e

12ª (Igiene e sanità)

(RELATORI GATTI e NENCIONI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme sull'interruzione della gravidanza (483)

---

approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 gennaio 1977
(*V. Stampati nn.* **25, 26, 42, 113, 227, 451, 457, 524, 537** *e* **661**)

d'iniziativa dei deputati FACCIO Adele, BONINO Emma, PANNELLA, MELLINI (25); MAGNANI NOYA Maria, ACCAME, ACHILLI, ANIASI, ARFÈ, BALLARDINI, BALZAMO, BARTOCCI, BATTINO-VITTORELLI, BERTOLDI, CALDORO, CAPRIA, CASTIGLIONE, CICCHITTO, COLUCCI, CRAXI, CRESCO, DE MARTINO, DE MICHELIS, DI VAGNO, FELISETTI, FERRARI Marte, FERRI, FORTUNA, FRASCA, FROIO, GATTO, GIOLITTI, GIOVANARDI, LABRIOLA, LAURICELLA, LENOCI, LEZZI, LOMBARDI, MANCA, MANCINI Giacomo, MARIOTTI, MONDINO, MONSELLATO, MORO Dino, MOSCA, NOVELLINI, PERTINI, PRINCIPE, QUARANTA, QUERCI, SALADINO, SALVATORE, SAVOLDI, SERVADEI, SIGNORILE, TESTA, TIRABOSCHI, TOCCO, VENTURINI, ZAGARI, ZUCCALÀ (26); BOZZI, COSTA, MALAGODI, MAZZARINO, ZANONE (42); RIGHETTI, PRETI, DI GIESI, AMADEI, CIAMPAGLIA, LONGO Pietro, LUPIS, MASSARI, MATTEOTTI, NICOLAZZI, REGGIANI, ROMITA, SCOVACRICCHI, TANASSI, VIZZINI (113); BONINO Emma, MELLINI, FACCIO Adele, PANNELLA, CASTELLINA Luciana, GORLA (227); FABBRI SERONI Adriana, NATTA, IOTTI Leonilde, MALAGUGINI, DI GIULIO, BRINI, FRACCHIA, LODI FAUSTINI FUSTINI Adriana, POCHETTI, BOLOGNARI, BOTTARI Angela Maria, CERRINA FERONI, COCCIA, GRANATI CARUSO Maria Teresa, MIRATE, PERANTUOMO, RAFFAELI, RICCI, SALVATO Ersilia, SPAGNOLI, STEFANELLI, VAGLI Maura, ABBIATI Dolores, ARNONE, BERLINGUER Giovanni, BISIGNANI, BRUSCA, CARLONI ANDREUCCI Maria Teresa, CASAPIERI QUAGLIOTTI Carmen, CHIOVINI Cecilia, GIOVAGNOLI Angela, MARAFFINI, MILANI Armelino, MILANO DE PAOLI Vanda, PALO-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (3000) — 2/3/4

POLI, SANDOMENICO, TESSARI Giangiacomo, TRIVA (451); AGNELLI Susanna, MAMMÌ, DEL PENNINO, ASCARI RACCAGNI, BANDIERA, BATTAGLIA, GUNNELLA, LA MALFA Giorgio, ROBALDO (457); CORVISIERI, PINTO (524); PRATESI, CODRIGNANI Giancarla, CARLASSARA, MANNUZZU, ALLEGRA, MANFREDI Giuseppe, RAMELLA (537); PICCOLI, GALLONI, ALIVERTI, ANDREONI, ARMELLA, BARBA, BERNARDI, BIANCO, BOFFARDI Ines, BORRUSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI Maria Luisa, CUMINETTI, D'AREZZO, DE CINQUE, DEL DUCA, FELICI, FERRARI Silvestro, FORNI, FUSARO, GIORDANO, LUSSIGNOLI, MANFREDI Manfredo, MAZZOLA, MEUCCI, MORA, MORINI, ORIONE, ORSINI Bruno, PATRIARCA, PEZZATI, POMPEI, PONTELLO, PRESUTTI, PUMILIA, REVELLI, ROSATI, ROSINI, SABBATINI, SANZA, SAVINO, SCALFARO, SEDATI, TANTALO, URSO Giacinto, USELLINI, ZOLLA (661)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 gennaio 1977

Nuovi compiti dei consultori familiari per la prevenzione dell'aborto e per l'affidamento preadottivo dei neonati (515)

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, DE GIUSEPPE, DE VITO, AGRIMI, BALDI, BARBARO, BAUSI, BEORCHIA, BOMPIANI, BUSSETI, CACCHIOLI, COCO, COSTA, CRAVERO, DE CAROLIS, DEL NERO, LAPENTA, LOMBARDI, RAMPA, RIZZO, ROSI, RUFFINO, TRIFOGLI, MEZZAPESA, BORGHI, AMADEO, CODAZZI Alessandra, SALERNO, CERVONE, COLOMBO Vittorino (Veneto), GRAZIOLI, BOMBARDIERI, VETTORI, TODINI, MAZZOLI, PACINI, COLLESELLI, MANENTE COMUNALE, CERAMI, GIOVANNIELLO, DELLA PORTA, AVELLONE, REBECCHINI, MARCHETTI, ROMEI, ASSIRELLI, VITALE, SIGNORELLO, TONUTTI, ALETTI, D'AMICO, MURMURA, MANCINO, GRASSINI, GUSSO, CENGARLE, LONGO, BEVILACQUA, FOSCHI, SANTI, BARBI, ROSSI Gian Pietro Emilio, VALIANTE, RIPAMONTI, CARBONI, de' COCCI, COLELLA, PALA, NOÈ, RICCI, SCARDACCIONE, GONELLA, GIROTTI, TOROS, SPEZIA, SANTONASTASO, DERIU, ORLANDO, ACCILI, SEGNANA, ANDREATTA, ANDÒ, DEGOLA, TRUZZI, SARTI e DE ZAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1977

Comunicata alla Presidenza il 16 maggio 1977

A) L'ABORTO NEL SOLCO DELLA STORIA

L'aborto « procurato » è fenomeno di cui si hanno precise e circostanziate notizie sin nelle più remote epoche, ma variamente considerato nella legislazione dei diversi paesi, ed in periodi storici diversi, sempre in funzione diretta delle prevalenti concezioni politiche e religiose.

La legge Mosaica lo prevedeva e ne riconosceva il diritto ai genitori; se provocato, con percosse, da parte di persone diverse dei due genitori, il colpevole era tenuto solo ad un risarcimento nella misura stabilita dal marito od, in caso di contestazione, da un lodo arbitrale. Se la donna, in conseguenza dell'aborto provocato da terzi, veniva a morte, era prevista, per il colpevole, la pena capitale (Esodo, cap. XXI, 22-23).

Nell'antica Grecia la madre poteva disfarsi a proprio beneplacito del prodotto del concepimento (Socrate), anzi Platone consigliava l'aborto come strumento di equilibrio demografico. Aristotele, non riconoscendo la individualità del prodotto del concepimento finchè rimaneva collocato nell'utero materno, considerava l'aborto come un'azione indifferente.

Ippocrate, nel suo « giuramento » impegnava il medico ad astenersi dall'interruzione della gravidanza.

In Roma era necessario il consenso del marito, poichè si vedeva nell'aborto esclusivamente un'offesa al diritto del *pater familias*. Solo in qualche caso, ai tempi degli imperatori Severo ed Antonio, la legge si sostituì al marito nel comminare delle pene, mentre rimanevano sempre impunite le madri nubili. Nell'orazione « Pro Cluentio » Cicerone operava la condanna di una donna di Mileto per procurato aborto, affermando che ella aveva distrutto nel suo seno « un cittadino della repubblica »; Aulo Gellio nelle « Notti Attiche » impreca contro la madre che tentò di liberarsi del frutto che essa portava; Seneca elogia la madre perchè mai arrossì della sua fecondità, nè ebbe timore di compromettere la floridità della sua giovinezza, non celò mai la sua gravidanza come un'umiliazione e mai si macchiò del delitto di spezzare la nuova esistenza che germogliava nel suo seno.

È però solo col trionfo del Cristianesimo che si affermò, in modo preciso ed universale, il diritto del feto alla nascita. Anzi poichè l'aborto impediva il battesimo, esso venne giudicato peccato più grave dello stesso infanticidio.

Con S. Agostino, si ipotizzò che l'animazione del feto fosse posteriore al concepimento; nei primi tempi era perciò tollerato l'aborto precocissimo.

Comunque è indubbiamente il riflesso della dottrina cristiana nel diritto penale che ha fatto considerare l'aborto come un grave delitto in tutti i Paesi civili.

Nel Digesto (legge 38, 5, libro 48 t. XIX) si trova la prima condanna contro chi vende sostanze abortive.

Nei tempi moderni al nuovo essere la *portio mulieris* venne considerata, da taluni genitori come una minaccia di complicare l'equilibrio economico familiare. Tale orientamento è certo anche la conseguenza sociale di orientamenti politici i cui seguaci hanno largamente predicato il presunto diritto a liberamente accettare o respingere la maternità, specialmente per le donne occupate fuori di casa, mentre il perfezionamento delle tecniche abortive tende a far considerare l'interruzione della gravidanza come un intervento insignificante per la sua portata, ed innocuo per le sue conseguenze.

In sintesi il Palmieri, nel suo noto saggio « Ginecologia forense » da cui queste notizie sono assunte sintetizza le cause del dilagare del procurato aborto in cinque moventi: 1) la causa di onore; 2) le condizioni economiche; 3) la presunta inconciliabilità della gestazione con obblighi del lavoro, o, più generalmente, con il tenore di vita (sportivo, movimentato) della donna; 4) la presunzione che il prosieguo della gestazione sia incompatibile con la vita della donna, o quanto meno aggravi preesistenti condizioni morbose; 5) il timore che il nascituro erediterà delle « tare degenerative » presenti nei genitori.

I primi tre moventi si sogliono designare come sociali, il quarto come terapeutico e l'ultimo come eugenico.

L'aborto « procurato » dilaga specialmente negli ambienti in cui sono ignote od erroneamente applicate la pratiche anticoncezionali, in misura tale che molti Governi hanno ritenuto in questi ultimi decenni di dover rivedere la propria legislazione antiabortiva, per adeguarla alla gravità della situazione; in questo processo di revisione sono prevalsi, nei vari Paesi, punti di vista dottrinari diversi e talora antitetici.

Così il movimento rivoluzionario comunista che aveva già predicato nel suo stesso programma « il diritto incoercibile della donna che lavora di disporre del suo corpo secondo le proprie vedute » e dichiarato di voler « combattere decisamente la degradazione della donna a macchina di nascite », giunto al potere in Russia, fu portato, per logica conseguenza, a concedere il diritto di abortire a tutte le donne che volessero fruirne.

Prevedendo tuttavia i pericoli che il dilagare dell'aborto avrebbe inevitabilmente apportato alla salute ed alla vita della gestante, col decreto del Commissariato di sanità del popolo del 18 novembre 1920 si disponeva che l'interruzione della gravidanza fosse permessa solo se eseguita in ospedali governativi specializzati, per assicurare il massimo di assistenza sanitaria e di innocuità all'intervento.

Questo audace esperimento ha prodotto tuttavia — nonostante le misure precauzionali di ordine sanitario — tali disastri che lo stesso Governo sovietico fu costretto nel 1924 ad abolire la libertà di aborto, permettendolo solo per motivi medici o sociali, che dovevano essere esposti in una domanda alle commissioni deputate al loro esame. La commissione, di cui facevano parte anche donne, prima di concedere l'autorizzazione, era tenuta a far presente alla gestante i danni probabili dell'intervento, compreso il pericolo di morte, ed a farsi rilasciare dalla interessata una dichiarazione al riguardo.

Nel contempo si iniziò una larga propaganda contro l'aborto, considerato come danno sociale, affidata specialmente all'Associazione per la protezione della madre e del fanciullo.

D'altra parte neppure l'esecuzione degli interventi in cliniche specializzate aveva annullato la morbilità e la mortalità, come hanno largamente documentato gli stessi ginecologi russi, sicchè nel 1936, in occasione della promulgazione della nuova Costituzione dell'URSS, la norma precedente in materia di aborti venne sostanzialmente riveduta, dando luogo al seguente provvedimento legislativo:

« Essendo evidente la nocività degli aborti, l'aborto procurato è vietato, sia esso eseguito in ospedali o in speciali case di cura, sia se eseguito presso il domicilio dei medici o nelle case private delle donne incinte ».

Il significato del provvedimento è stato illustrato in un discorso dallo stesso Stalin: « prima, quando mancavano le case, quando c'era la disoccupazione, quando si soffriva la fame, l'aborto era una necessità. Ora che il livello dei lavoratori è elevato, l'aborto è un delitto ».

In Italia, invece, la legislazione, sollecitata dalla volontà di difendere il patrimonio demografico nazionale, ha assunto dal 1927 un atteggiamento di lotta decisa contro l'aborto, aggravando le misure repressive preesistenti, creando nuove forme di reato, nonchè obbligando i medici a denunziare con carattere di segretezza al medico provinciale tutti indistintamente i casi di aborto nei quali essi abbiano prestato la propria opera, o di cui siano venuti comunque a conoscenza (art. 9 della legge 22 giugno 1927, n. 1070).

Gli altri Paesi oscillano tra queste concezioni a seconda degli orientamenti politico-sociali predominanti nei Governi e nei Parlamenti.

In vari Paesi si è combattuto aspramente, nei parlamenti e nella stampa, specialmente durante i lavori preparatori di nuovi codici dopo la guerra 1914-1918, per ottenere il riconoscimento della legittimità dell'aborto perpetrato in questa o in quella condizione sociale od eugenica particolarmente penosa; nè sono mancati coloro che hanno addirit-

tura negato l'incriminalibità dell'aborto affermando — contro ogni evidenza — che esso non lede alcun diritto.

In particolare si cercava di contestare la esistenza di una vera persona giuridica nel feto racchiuso nell'utero materno, e si opinava che la liceità di sopprimere il prodotto del concepimento indesiderato — mentre coincideva col preteso diritto assoluto della donna sulla propria persona — avrebbe evitanto numerosi altri delitti a sfondo sessuale ed economico.

La stessa deplorevole tendenza ad assolvere i colpevoli di aborto, veniva addotta come motivo per invocare l'abolizione di una sanzione che così raramente veniva applicata, e che pareva non trovare rispondenza nella coscienza delle nuove generazioni!

Eppure il diritto del feto alla nascita risulta evidente dal carattere di persona giuridica, soggetto di diritto, che l'embrione riveste sin dal principio dell'esistenza sua propria. Diversamente non si comprenderebbe, ad esempio, il riconoscimento della capacità a succedere di chi risulta solamente concepito al tempo dell'apertura della successione (art. 462 c. c.). Se alla morte del marito la vedova si dichiari incinta può essere nominato un curatore al ventre (articolo 339 c.c.); ha luogo di diritto la revoca delle disposizioni testamentarie, quando, al momento in cui sono redatte, il testatore ignorasse l'esistenza di un figlio, ancorchè soltanto concepito (articolo 687 c.c.); il già concepito è considerato come avente diritto all'indennità di infortunio per la morte del padre (articolo 27, legge 17 agosto 1934, n. 1765).

Se il feto ha diritto di ereditare, non gli si può evidentemente negare il diritto primordiale allo sviluppo ed alla nascita.

La tesi che il feto sia una semplice parte del corpo della gestante, di cui essa potrebbe disporre a proprio piacere, è biologicamente erronea nonchè antigiuridica: la simbiosi materno-fetale non può adeguarsi all'unità organica delle varie parti di uno stesso corpo; ognuno vede qual profonda differenza vi sia tra un braccio e l'embrione racchiuso nell'utero, e del resto neppure dell'ablazione del braccio la donna può giuridicamente disporre a suo beneplacito, ove non emerga la assoluta necessità di intervenire chirurgicamente per amputarlo.

Non meno assurda ed antigiuridica è la tesi di coloro che vorrebbero permettere la distruzione di una vita in embrione in quanto realizzerebbe un preventivo di altri delitti!

Altri giuristi si sono invece preoccupati di indagare se l'incriminabilità dell'aborto dipenda dall'essere un reato contro la vita del feto, o piuttosto contro l'integrità personale della gestante, ovvero contro l'ordine delle famiglie, il buon costume, oppure contro la collettività, opponendosi all'apporto di quelle energie proficue al benessere sociale che ogni neonato reca potenziamente con sè.

Sono facili le obiezioni ad alcuni di questi tentativi di identificazione dell'oggettività giuridica del reato di aborto.

Se il bene giuridico che la legge intende proteggere fosse quello dell'integrità fisica della gestante, mancherebbe la ragione dell'incriminabilità (in base all'articolo 50 codice penale) ogni qualvolta la donna consente o addirittura si procura da sè l'interruzione della gravidanza, ed in tutti quegli altri, numerosissimi, in cui questa non è causa di lesione o di malattia.

L'offesa ad uno di questi singoli beni giuridici può dunque mancare, e quindi non può farsene discendere un'incriminabilità generica dell'evento, comunque verificatosi.

Emergono invece in ogni caso l'offesa alla vita del feto, ed al suo diritto alla nascita, e l'offesa alla collettività.

Già il Campanella aveva scritto nella « Città del sole » che « scopo della generazione è il mantenimento della specie e non dell'individuo. Esser quindi un diritto pubblico, non privato, ed i particolari averne parte, unicamente quali membri della repubblica ».

Il codice penale vigente colloca l'aborto procurato come un reato contro l'integrità e la sanità della stirpe, pensando che ad ogni altra debba considerarsi prevalente l'offesa all'interesse della nazione di assicurare nella continuità la stessa base personale dell'esistenza dello Stato.

B) L'ATTUALE DISCIPLINA DELL'ABORTO IN ITALIA

Tralasciamo la ricostruzione dogmatica degli articoli 545 e seguenti del codice penale vigente, contenuti nel titolo X che concerne i cosiddetti delitti contro la integrità e la sanità della stirpe, dopo il sindacato di costituzionalità della sentenza n. 27 del 18 febbraio 1975 della nostra Corte costituzionale, richiamando ricettiziamente quanto la dottrina più autorevole e la giurisprudenza hanno espresso.

Riteniamo però opportuno, dinanzi al fenomeno preso in considerazione dell'aborto procurato, con particolare riguardo all'aborto volontario ed eugenico, fissare alcune considerazioni circa i riflessi umani del fenomeno, per considerazioni di carattere morale e sociale ai fini di una fredda e razionale disciplina giuridica.

È difficile formare una statistica sulla dimensione del fenomeno, sia per quanto concerne l'aborto spontaneo o classificato spontaneo (anche se procurato), sia per quanto concerne l'aborto « procurato » che, essendo per circostanze sociali, umane e giuridiche clandestino, sfugge ad una seria indagine quantitativa.

La stampa ha riportato alcune cifre polemiche che nella loro incertezza pure dimostrano la dimensione del problema.

Per il 1971 gli aborti « spontanei » sono stati 149.039 (Annuario di statistiche sanitarie, 1971-72, tavv. 6 e 7), con una frequenza mensile omogenea su tutto l'anno di poco più di 12.000 al mese, cioè circa 400 ogni giorno. Il massimo numero si è verificato a Napoli (10.534), Milano (10.076) e Roma (9 mila 914). Rapportato al numero totale delle gestazioni (parti più aborti) questo numero, lontanissimo dai 3 milioni conclamati, significa che il 14 per cento delle gravidanze non è portato a termine. Rapportato all'età delle gestanti, il massimo numero assoluto si verifica nelle classi di età 25-34; in percentuale delle gestazioni, invece, la probabilità di aborto, naturalmente, cresce con l'età: fino ai 24 anni è del 9 per cento; 25-29: 11 per cento; 30-34: 15 per cento; 35-29: 22 per cento; 40-44: 32 per cento; 45-49: 45 per cento. Circa infine le cause: il 7 per cento è attribuito a cause genitali, il 5 per cento a cause ovulari; l'1,3 per cento ad « altre » cause, mentre uno 0,5 per cento si deve a cause generali esterne e uno 0,2 per cento a cause generali interne (totale: 14 per cento). Ammettiamo pure che tutti i 149.039 aborti siano procurati, cioè volontari, ammettiamo che ve ne siano altrettanti che non vengono assolutamente registrati: siamo sui 300 mila aborti annui: esattamente un decimo dei 3 milioni.

Infine il paragone con due Paesi stranieri, Francia e Giappone, può essere indicativo anche per la nostra situazione italiana circa il fenomeno dell'abortività.

La Francia, per cui gli abortisti avanzano cifre sui 2,5 milioni di aborti, e che presenta comportamenti demografici assai vicini a quelli italiani, sia come dimensione globale della popolazione, che come tassi di nuzialità, di natalità, di mortalità, di incremento naturale e quozienti di fecondità, secondo uno studio dell'« Institut national d'études démographiques », per il 1963 calcolava una cifra di 210.000 aborti provocati e 150.000 spontanei (Population, 1966, n. 4, pp. 645-690).

Anche in Italia il numero degli aborti spontanei presenta le stesse, identiche dimensioni: da quanto detto sopra pare quindi più che legittimo tirare le medesime conclusioni anche quanto agli aborti provocati: debbono oscillare sui 200-300 mila annui. Allo stesso risultato si perviene studiando gli aborti provocati in Italia.

Il Giappone, con una popolazione doppia di quella italiana e con una tradizione culturale assai diversa dalla nostra e secolarmente permissiva in fatto di aborti e infanticidi, nella sua ormai venticinquennale esperienza di liberalizzazione completa dell'aborto, ha registrato un massimo di 1.170.000 aborti, nel 1955.

Da allora gli aborti legali sono calati, e, dal 1967, si trovano su livelli di 700 mila aborti annui. È vero che gli aborti clandestini continuano a sussistere — e questo è

un dato costante di tutte le depenalizzazioni: in Inghilterra si sarebbero addirittura moltiplicati per 15 in sei anni (cfr. Police College Magazine, estate 1973). Il dottor H. Aoki (Selected Statistics concerning Fertility Regulation in Japan, Institute of Population Problems, in « Research Series », Tokyo, 1967) deriva dalle sue inchieste (1955, 1960 e 1965), cifre calanti da 487.000 aborti clandestini a 247.000. Volendo quindi aggiungere alla cifra del 1955, agli aborti legali un altro mezzo milione di clandestini, si arriva a 1.670.000 ben lungi dai 3 milioni famosi. Volendo essere ancora più pessimisti — poichè alcuni demografi giapponesi parlano di un aborto clandestino per ogni aborto legale — si raggiungerebbe la cifra di 2.340.000 ancora lontana dai 3 milioni, tenendo presente, come ho detto prima, che la popolazione del Giappone è doppia della nostra (105 milioni contro 54).

Ai fini di una disciplina giuridica è indispensabile partire dalla premessa che offre una seria difficoltà della valutazione umana costituzionale e giuridica del frutto del concepimento dalla morula all'embrione, dallo embrione al feto, dal feto al neonato.

I sostenitori della liberalizzazione dello aborto e del diritto della donna e solo di essa di disporre del frutto del concepimento partono dal presupposto che la morula e la blastula, l'embione e successivamente il feto sono una *portio mulieris* e come tale un grumo di cellule privo di « animazione » e pertanto al di fuori di ogni possibilità di essere considerato un « essere umano ».

Va osservato che anche in tal caso, di fronte al consenso della donna, ai limiti posti dall'ordinamento giuridico a disporre del proprio corpo, contenuti anche nell'articolo 5 del codice civile, che furono oggetto di una problematica giuridico-penale negli anni trenta, in merito al delitto di lesione personale del consenziente, sorgerebbero problemi di grave responsabilità. La considerazione come essere umano del prodotto del concepimento porterebbe come è intuitivo a ipotesi criminose molto gravi.

È pacifico che l'articolo 5 del codice civile (cfr. professor Adriano De Cupis nuovo digesto pag. 854) stabilisce: « Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume ». Questa norma ha inteso riferirsi a quegli atti di disposizione, i quali si concretano nel « consenso dell'avente diritto ». Gravi dispute si agitavano nel passato sul valore del consenso dell'avente diritto rispetto alle offese dell'integrità fisica (integrità del corpo). Il legislatore ha ora ammesso, in un certo limite, la possibilità di consentire a tali offese, vale a dire la disponibilità del diritto all'integrità fisica.

Il limite è duplice: difatti, secondo l'articolo 5, il consenso è vietato quando cagioni « una diminuzione permanente della integrità fisica » e quando sia altrimenti contrario « alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume ». In questi casi il consenso è improduttivo di effetti. Il primo limite ha carattere speciale, mentre il secondo ha carattere generale e non fa che ribadire, riguardo alla materia regolata, un principio già esistente nell'ordinamento giuridico.

La contrarietà alla legge non può ricavarsi senz'altro dalla illeceità dell'atto che si vuole consentire, dacchè sempre la volontà del consenziente si riferisce a un atto di per sè illecito. Solo quando la legge non concede che la illeceità di un determinato atto venga meno in virtù del consenso, può veramente dirsi esser questo contrario alla legge, e quindi invalido. L'articolo 5 riassumendo in unica proposizione tutte le cause di invalidità del consenso alle offese dell'integrità fisica, ha inteso richiamarsi anche a quei casi in cui tale invalidità risulta altrimenti dalla contrarietà alla legge, intesa nel senso che si è detto.

Che il consenso ad una determinata forma di offesa dell'integrità fisica sia invalido, per essere contrario alla legge, significa che la attribuzione del diritto all'integrità fisica, fatta dalla legge non è derogabile — rispetto a quella forma di offesa — per il mezzo del consenso: il consenso risulta allora invalido perchè contrario alla legge e al fine generale che qualifica la medesima. Il con-

sentire alla offesa dell'integrità fisica sarà illegittimo tutte le volte che trattasi di forme di offesa da cui la legge vuole inderogabilmente preservata l'integrità fisica.

L'articolo 5 menziona anche, indistintamente, l'ordine pubblico, attesochè questo non si esaurisca in norme particolari, ma consta anche i princìpi desumibili dall'insieme delle norme cogenti. Si badi, ad ogni modo, che la finalità in ordine pubblico non può ricavarsi se non dal diritto positivo: e che questo, ammettendo essere possibile consentire validamente all'offesa dell'integrità fisica, esclude che una finalità di ordine pubblico emerga costantemente contro l'atto di consenso.

Il consenso è altresì invalido se è contrario « al buon costume » ovverosia alla norma morale considerata come tale dalla comune opinione in un dato tempo (De Cupis, « Nuovo digesto », pag. 854).

C) ESSERE UMANO IN FORMAZIONE

A parte tale tesi è opportuno considerare quale sia il momento in cui il frutto del concepimento prende il carattere di « essere » autonomo: è l'antico problema dell'« animazione » o del carattere umano dell'embrione e del feto e delle sue premesse fisiologiche. È difficile non considerare il carattere umano dell'embrione. Tutti i meccanismi biochimici e fisiologici del suo evolversi portano caratteristiche tipicamente umane.

Non può non parlarsi di « essere umano in formazione ».

L'essere umano in formazione passa per gradi di maturazione con un processo ininterrottamente continuo e mediante sviluppi dinamici di premesse fisiologiche, presenti sin dall'inizio a strutture sempre più perfette per una retta impostazione ed una risposta alle obiezioni sull'aborto (G. Perico, Editrice Ancora, Milano), ci dà un quadro suggestivo della evoluzione del processo genetico, che respinge la concezione della *portio mulieris* quasi un grumo di celluse o addirittura una ciste che possa essere, senza conseguenze giuridiche raschiata o altrimenti espulsa con movimenti indotti dell'organo che contiene l'embrione.

« Un esempio può aiutare la nostra fantasia in ordine alle considerazioni fatte. La minuscola e quasi invisibile pianticella di quercia, appena sbucata dal terreno, porta con sè tutte le caratteristiche che la rendono specificamente distinta da ogni altra specie di piante. Per quanto piccola, vive e sta crescendo verso un "modello" ben preciso, la quercia, senza il bisogno di collaborazioni estranee; ha in sè tutte le informazioni e le capacità del suo divenire. Essa chiede solo un terreno adatto, da dove estrarre i succhi necessari alla crescita; dirige a questo scopo le sue radici verso i punti più adatti di rifornimento; raggiunge i suoi stadi di sviluppo, assume le forme specifiche di colore, di tronco, di foglie, Non è ancora "una quercia", ma è già inconfondibilmente nella sfera delle querce ».

Un carattere, molto importante per il nostro problema, è la « piena autonomia » del piccolo essere umano apparso nel ventre della madre, in rapporto alle sue energie di crescita, all'acquisizione dei suoi caratteri morfologici assolutamente specifici e individuali. Egli ha tutto in sè per essere « uomo »; non domanda nulla alla madre che lo qualifichi come uomo; le domanda solo — come avveniva per la piccola quercia — il terreno adatto, calore su misura, soccorsi alimentari adeguati.

In questa operazione termostatica e in questa richiesta qualitativa e quantitativa di alimenti è ancora « lui » che dirige l'azione di appoggio della madre, attraverso « suoi » impulsi biochimici, che, come « radar », giungono ai centri della madre chiedendo aumento di calore, cibo differenziato: insomma tutto ciò che gli occorre nei diversi stadi di maturazione. Quando la madre, per carenze biologiche o per malattia non è più in grado di fornire il necessario su giusta misura, è ancora « lui » che si mette in contatto con i centri della madre, come da una torre di comando perchè siano scaricati nel ciclo materno sostanze più abbondanti o guaritrici, allo scopo di dare alla madre la capacità di svolgere il suo compito di « fornitrice » di

calore e di cibi in giusta dose di quantità e qualità. I due, madre e feto, sono « due esseri » che vivono uno accanto all'altro, cointeressati alla crescita del frutto del concepimento, in quanto tale sviluppo risulta benefico e all'uno e all'altro.

Ciò che costituisce nel feto il centro di programmazione del suo sviluppo è il suo « codice genetico »: quel misterioso insieme, ancora pressochè sconosciuto, di « informazioni biologiche », che hanno in sè « in potenza » tutte le qualità caratteristiche che « seguiranno » l'individualità del futuro uomo: il colore dei suoi capelli, la sua struttura, le sue proporzioni di grandezza, i caratteri ereditari che egli trasmetterà ad altri, il suo modo di agire, i suoi gesti essenziali, la sua sensibilità.

Ora, tutto questo lavoro di crescita e di formazione individualizzante di un « uomo » sfugge completamente alla madre, sia come influsso che come conoscenza. Essa ignora perfino che « egli » è già concepito; deve ricorrere a ricerche di laboratorio per sapere se essa ha concepito e se esiste in lei un « essere » nuovo. Il feto può portare caratteristiche somatiche, che non hanno a che fare con quelle della madre, o con quelle che la madre vorrebbe. Quando egli chiede all'organismo della madre soccorsi, la madre risponde biochimicamente, ma essa neppure si accorge.

La madre non gli infonde nè sangue, nè tessuti, nè altre parti di se stessa; ma gli offre « materiale » informe, che « lui » trasforma in mille modi nel modellamento della sua individualità.

Ricordate l'esempio della pianticella di quercia: riceve dal terreno succhi, umidità, calore e altre sostanze, che essa trasforma in un tipo di foglie, di tessuto vegetale, in colore, in agenti protettori contro l'aria e il sole, eccetera.

Tutto questo va detto alla nostra gente, contro le affermazioni, così disinvolte e tanto antiscientifiche, delle abortiste; è assurdo e terribilmente falso dire che la madre è libera di rifiutare il feto, perchè, essendo una parte del suo corpo vi può benissimo rinunciare. I due non si trovano mai « fusi insieme »; il feto non è mai « la madre ». Eppure queste assurde affermazioni fanno presa sulla pubblica opinione scarsamente informata sulla realtà dei fenomeni biologici della gestazione. Afferma ancora il Perico: « In uno studio di medicina legale di Milano, dove sono collezionati sotto alcool embrioni e feti umani, distinti per età, sono stato colpito dalla palese caratterizzazione umana del frutto del concepimento fin dalle prime settimane: estremamente piccolo, ma già visibile come "piccolo uomo in formazione". Penso che se il pubblico potesse vedere queste collezioni, non sarebbe così affrettato nell'affermare e nell'accettare la notizia che il "feto" è semplicemente una parte del corpo materno ».

Se le cose stanno così, da un punto di vista scientifico, la gestazione non è che « un unico processo di formazione », in cui non c'è motivo di ammettere « salti di qualità » quasi che il piccolo essere passi dalla fase di « essere neutro » a una categoria superiore. Ciò che osserviamo con estrema chiarezza è un mettersi in moto di un processo di strutturazione di un essere, una sua perfetta e piena autonomia di sviluppo, un suo graduale perfezionarsi verso la forma di uomo perfetto.

Al sesto mese è lo stesso « lui » che al primo mese, è esattamente quello che sarà al nono mese; la differenza è solo di strutturazione, di quantità, di grandezza.

Oggi, un feto, lo si può far nascere anche al sesto mese, se vi sono ragioni mediche che lo esigano. In questo caso egli cambia solo « sito » e « ambiente » di crescita; dal ventre della madre passa all'incubatrice; ma nulla muta della sua « natura ». L'ufficiale di stato civile registra tra i cittadini questo neonato immaturo, come fa per ogni neonato a termine, anche se è nato novanta giorni prima del normale! Dunque lo ritiene « essere umano ». Se la scienza un giorno riuscisse a risolvere casi difficili di gravidanza togliendo il feto dal seno materno prima ancora del sesto mese, la comunità ne segnalerà la nascita, senza che la differenza di età possa costituire motivo di una diversa « classificazione » tra i viventi. Dunque, vi

è sempre un « lui » che permane, anche se a diversi stadi di formazione.

Osserviamo ancora: anche dopo la nascita, non è che il processo di formazione sia finito; il bambino ha semplicemente cambiato ambiente, ha ancora bisogno di elementi e soccorsi di formazione; viene, cioè, preparato gradualmente a una vita più resistente e più matura a inserirsi in un ambiente normale. Per quanto « nato » sta crescendo ancora, come stava crescendo pochi giorni prima nel seno della madre la sua fase di crescita continua, e non è che la prosecuzione del processo iniziato il primo giorno del concepimento. Ripeto, si tratta di un unico arco di sviluppo; non vi è epoca in cui sia avvenuto salto qualitativo o trasformativo.

Vi sono state esperienze di fecondazione in vitro, dove l'embrione è riuscito a crescere. Si parla di future possibilità di impianto in donna di un uomo fecondato in laboratorio, con prospettive di crescita e di maturazione normale.

Tutto ciò conferma l'indipendenza dell'essere umano fin dai primi giorni, e la sua capacità di « formarsi » con sue proprie potenzialità, e la continuità ininterrotta della sua identità. Dunque, la differenza tra feto e neonato è differenza inventata; c'è solo una differenza di « posto » e di « quantità »; è mutato semplicemente l'« habitat ».

Volendo usare espressioni che non lasciano spazio a fraintendimenti, potremmo definirlo « soppressione di un processo di vita umana », o, se volete, l'eliminazione di un essere, chiaramente segnato di individualità umana, nello stadio prenatale della sua formazione. L'intervento abortivo contro un centro vivo e autonomo, che procede verso strutture umane e personali, spezza per sempre un « divenire uomo ».

Eviterei, analogamente a quanto abbiamo detto più sopra parlando dell'espressione « vita umana », di definire l'aborto come « uccisione di un uomo o di una persona ». Nel senso comune della parola, « uomo » e « persona » sono termini che indicano un individuo della nostra specie già perfettamente strutturato, già capace di scegliere e di agire. Dobbiamo evitare di causare confusioni con l'uso di tali vocaboli. Possiamo insistere con espressioni come queste: « è un « lui » che sta facendosi uomo; e « uno » che non sarà mai un uomo, perchè lo si è eliminato prima che raggiungesse la sua maturazione definitiva.

Contro chi obietta che il piccolo essere non ha ancora strutture significative e funzionali e di conseguenza non può essere considerato « qualcuno » potremmo rispondere che, con un ragionamento analogo, dovremmo definire « nessuno » ogni uomo che, o per età molto avanzata o per malattia, è incapace di pensare o di volere o è privo di funzionalità nei suoi comportamenti. Il che equivarrebbe ad affermare la legittimità dell'eutanasia.

Ciò premesso, mutuando del Perico la sua efficace analisi, passiamo alla ricerca della valutazione giuridica costituzionale dell'essere umano in formazione nel grembo materno.

È un problema che in tutto il mondo civile ha avuto profonda meditazione, sia da parte di illustri fisiologi, da parte di giuristi, ed infine da parte di autorevole collegi giudicanti al vertice dei sistemi giudiziari.

D) L'ABORTO NEL SINDACATO COSTITUZIONALE

Molta attenzione merita la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti sulla controversia Roe ed altri contro Wade, decisa il 13 dicembre 1973 (410 U.S. 113, 1973) (v. *L'aborto nelle sentenze delle Corti costituzionali,* in « Quaderni della giurisprudenza costituzionale » n. 5, Ed. Giuffrè Milano, 1976, pag. 75 e seguenti).

Tale sentenza contiene il primo ampio riconoscimento del diritto « fondamentale » all'aborto negli Stati Uniti. Come ha notato un attento commentatore (v. Baldassarri, *Privacy e costituzione - L'esperienza statunitense,* Roma Bulzoni Editori, 1975 p. 342 e seguenti) tale decisione fu dovuta ad « una notevole spinta » dell'opinione pubblica, « che era ormai giunta agli estremi della

tolleranza ». Ma, considerata sotto il profilo giuridico, la sentenza stessa suscitò molte critiche severe assolutamente fondate e meritate. Si osserva, infatti, che quella sentenza si conclude in una pronunzia dichiarativa di incostituzionalità delle leggi della Georgia in materia di aborto, che tuttavia non contiene nella sua motivazione nessun argomento appoggiato su qualcuna delle norme costituzionali. Ma l'allergia verso il sillogismo giudiziale è soltanto un aspetto della più generale repulsione che la Corte dimostra verso la logica *tout court*, dal momento che, salvo una gracile eccezione, nella sentenza non v'è altro che una serie di notizie, di informazioni, di asserzioni di fatto, di definizioni e di considerazioni di opportunità sui giudizi e sugli avvenimenti che caratterizzano la storia e il dibattito extragiuridico relativo all'aborto (la Corte spende più di trenta pagine per illustrare i pareri che sono stati formulati sull'aborto, da Ippocrate fino ai giorni nostri). Sicchè chiunque proceda alla lettura della motivazione, redatta dal giudice Blackmum, alla fine saprà molte cose sul passato e sul presente del problema, ma non riuscirà certo a rendersi conto per virtù di quale argomento giuridico o di quale norma costituzionale sia stato riconosciuto il diritto fondamentale all'aborto » (Baldassarre, op. cit., p. 344).

In effetti, il ragionamento seguito dalla Corte Suprema al cap. VIII della propria esposizione è tale da lasciare quanto meno perplessi. La libertà di abortire è stata, infatti, derivata da un generico diritto di *privacy*, che risulta, a sua volta, elaborato per ragionamenti deduttivi in talune sentenze, senza risultare previsto espressamente dalla Costituzione. Si legge, invero, nella sentenza: « Nella Costituzione non c'è esplicita menzione di alcun diritto di *privacy* », ma in numerose sentenze è stato affermato che una garanzia della personal privacy risulti implicita in alcuni enunciati della Costituzione federale. Senonchè la definizione di un tale diritto appare ancora incerta e controversa.

Merita riferire il passo che nella motivazione della Corte Suprema appare decisivo (v. a. p. 93 del cit. volume « L'aborto nelle sentenze delle Corti costituzionali »).

« Questo diritto di privacy, sia esso fondato sul concetto di libertà personale e sulla limitazione dell'attività statale di cui al XIV emendamento, come noi riteniamo, o come ha deciso la Corte distrettuale, sulla riserva di diritto al popolo, di cui al IX emendamento, è abbastanza ampio da comprendere la decisione di una donna di porre fine o no alla propria gravidanza. Il detrimento che lo Stato imporrebbe alla donna gestante, col negarle del tutto questa scelta, è manifesto. Ne potrebbe derivare un danno specifico e diretto, diagnosticabile in sede medica, anche nel primo stadio della gravidanza. La maternità, e l'ulteriore prole, potrebbero costringere la donna ad accettare una vita ed un futuro penosi. Essa potrebbe riceverne un danno psicologico a breve scadenza. La cura del figlio potrebbe mettere alla prova la sua salute mentale e fisica. C'è inoltre la pena, per tutti gli interessati, che si accompagna al figlio non voluto, e c'è il problema d'immettere il bambino in una famiglia già incapace, psicologicamente e sotto altri profili, di occuparsi di lui. In altri casi, come in questo che ci occupa, possono essere coinvolte le difficoltà ulteriori ed il marchio permanente della maternità in chi non è maritata. Sono tutti fattori che la donna ed il medico che l'assiste terranno necessariamente presenti nella consultazione ».

Per contro, la sentenza stessa ha negato che, per la Costituzione nord-americana, il nascituro possa considerarsi come « persona » in senso pieno, titolare *optimo jure* delle garanzie costituzionali.

È da dire che la Corte suprema ha escluso di accogliere la tesi estrema; col sostenere che il diritto di « personal privacy » comprendente anche la decisione della donna di abortire « non è illimitato e deve essere considerato in connessione con importanti interessi dello Stato a regolarlo ». Tali sono gli interessi statali alla protezione della salute della gestante, all'assistenza medica, alla tutela e protezione della vita prenatale in quanto « potenzialità della vita umana ». Secondo l'opinione accolta dalla Corte su-

prema: « Questi interessi sono separati e distinti. Ciascuno di essi riesce nella sua sostanza a mano a mano che la donna si avvicina alla fine della gravidanza, ad un certo punto della gestazione, diviene pressante ». In tal senso si spiega come la Suprema Corte statunitense abbia concluso con l'indicare, con un vero e proprio atto di « legislazione giudiziale » (secondo quanto osservato in opinione dissenziente), i princìpi e criteri di una disciplina normativa preliminare, distinguendo tre periodi:

a) il primo trimestre della gravidanza, in cui la decisione sull'aborto deve essere lasciata al giudizio del medico che assiste la gestante;

b) nel periodo successivo, il singolo Stato federato, « nel perseguire il proprio interesse alla salute della madre, può, se lo ritiene opportuno regolare, il procedimento di aborto in modo che tengano conto della salute materna »;

c) nel periodo successivo alla comparsa della vitalità, lo Stato, nel perseguire il proprio interesse alla potenzialità della vita umana, può, se lo ritiene opportuno, regolare ed anche vietare l'aborto, salvo che questo non sia necessario, secondo l'appropriato giudizio medico, per la preservazione della vita o della salute della madre.

L'analisi della sentenza della Corte suprema statunitense appare importante anche ai fini della nostra discussione, poichè i temi in essa trattati e gli svolgimenti accolti risultano molto simili alle considerazioni fatte nelle discussioni più recenti in Italia.

Una concezione simile si ritrova nella sentenza dell'11 ottobre 1974, G 8/74, della Corte costituzionale austriaca, con la quale fu respinta una domanda del governo del Land di Salisburgo tendente a far dichiarare la incostituzionalità del paragrafo 97, primo comma, n. 1, della legge federale 23 gennaio 1974, n. 60, con disposizioni sulla interruzione della gravidanza. La motivazione di questa sentenza si qualifica per una più accurata tecnica giuridica rispetto a quella nordamericana. Manca, poi, qualsiasi riferimento alla figura della *privacy*, la quale è prodotto proprio dell'elaborazione giudiziaria statunitense.

Un primo argomento addotto dai giudici costituzionali austriaci è che se è vero che dalle guarentige costituzionali dei diritti fondamentali si può dedurne la protezione di un diritto alla vita, è però da osservare che il catalogo dei diritti fondamentali « è ispirato dalla classica concezione liberale di tutelare il singolo da atti del potere statale » (v. L'aborto nelle sentenze delle Corti costituzionali, cit. p. 164). Quanto poi all'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, espressamente, ove è sancita la tutela del « diritto alla vita » « di ogni persona », secondo la Corte austriaca non risulta tale da comprendere anche l'embrione nè da implicare una tutela contro azioni di terzi, oltrechè dello Stato. In particolare fu affrontato il problema dell'interruzione della gravidanza entro i primi tre mesi, su consultazione medica, poichè il governo del Salisburgo aveva eccepito in merito che la diversità di trattamento del feto, a seconda della data di gravidanza, fosse da intendere in contrasto col principio di uguaglianza. Dato che la procreazione e la morte formano l'inizio e la fine di un completo ciclo biologico, la cui natura resta sempre uguale, la distinzione per termini appariva come un trattamento in modo del tutto differente di ciò che è uguale, col porre fuori della protezione della legge un determinato stadio di detto ciclo in sè completo. Simili argomenti furono confutati dalla Corte austriaca, la quale richiamò la propria giurisprudenza in materia di uguaglianza, per cui, in termini generali, era stata sempre riconosciuta al legislatore la facoltà di disciplinare con regole diverse, essendo vietato solo il trattamento diverso di fattispecie ineguali obiettivamente. La disciplina differenziata dell'interruzione della gravidanza fu, così, giudicata legittima, per la considerazione che, durante il periodo della gravidanza stessa, lo sviluppo dell'unità biologica del feto nel corpo materno passa attraverso fasi che « non sono necessariamente qualcosa di uguale ai sensi del principio di uguaglianza fondato nella Costituzione ». La diversità

di trattamento fu, perciò, ritenuta obiettivamente giustificata anche in rapporto alla tesi diffusa nella letteratura medica secondo cui la pericolosità dell'intervento, sia rispetto alle complicazioni che alle conseguenze successive, aumenta sensibilmente dopo il terzo mese di gravidanza (v. L'aborto nelle sentenze delle Corti costituzionali, cit., pagine 172 s.).

Il governo del Salisburgo aveva pure eccepito che il diritto alla vita ed alla nascita deve essere tutelato nella maniera più assoluta e totale come fondamento e presupposto logico-sostanziale di ogni ordinamento giuridico ed in ispecie di ogni Repubblica democratica. Senonchè la definizione della forma di Stato e la proclamazione della sovranità popolare, di cui all'articolo 1 della Costituzione della Repubblica austriaca, non furono ritenute sufficienti ad offrire motivi a sostegno di tali pur interessanti affermazioni.

La Corte austriaca ancora negò che il riconoscere la preminenza della donna incinta nel decidere l'aborto fosse contrario al principio di uguaglianza, per il fatto di porre l'altro genitore, il padre, in condizioni di inferiorità, per quanto concerne sia il rispetto della vita familiare (sancito dall'articolo 8 della Convenzione europea di diritti dell'uomo) sia il diritto di procreare (articolo 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

Tutt'altra decisione fu accolta dalla prima sezione del Tribunale costituzionale della Repubblica federale tedesca, con la sentenza del 25 febbraio 1975. Come principio fu affermato in essa che « l'articolo 2, comma secondo, della legge fondamentale, protegge come bene giuridico autonomo anche la vita che si sviluppa nel grembo materno ».

L'espressione « Ognuno ha il diritto alla vita . . . » è stata intesa nel senso tale e da consentire lo sviluppo più efficace e penetrante della garanzia giuridica del diritto fondamentale. Per « ognuno » è stato inteso « ogni vivente », in base alla considerazione che « Il processo di sviluppo che comincia è uno svolgimento continuo che non mostra tagli profondi e che permette una esatta delimitazione dei diversi gradi di sviluppo della vita umana. Esso non finisce neppure con la nascita: i fenomeni di coscienza specifici della personalità umana, ad esempio, cominciano soltanto parecchio dopo la nascita ». E pertanto, « la garanzia dell'esistenza umana . . . sarebbe incompleta, se non comprendesse anche lo stato iniziale "della vita completa", ossia la vita prima della nascita ». (V. L'aborto nelle sentenze delle Corti costituzionali, cit., p. 273).

Nello stesso senso fu pure intesa la disposizione dell'articolo 1, primo comma, della legge fondamentale secondo cui « la dignità dell'uomo è intangibile. È dovere di ogni potere rispettarla e proteggerla ».

Ad avviso del Tribunale costituzionale federale, poi, l'obbligo di tutela dello Stato è ampio e si estende, oltre agli interventi dello Stato stesso nella vita in sviluppo, anche all'obbligo di proteggere e favorire questa vita anche contro interventi da parte di altri. « L'obbligo dello Stato di tutelare la vita in sviluppo esiste, di principio, anche nei confronti della madre ». È riconosciuto che « il collegamento naturale del nascituro con la vita della madre fonda un rapporto del tutto speciale per il quale non esiste parallelo negli altri accertamenti umani. Ma il Tribunale esclude che l'embrione possa, comunque essere considerato soltanto come una parte dell'organismo materno e perciò che l'interruzione della gravidanza possa restare nell'ambito della privata determinazione della vita della donna, o nella sua sfera intima, che al legislatore è interdetto invadere. Altra è la tesi accolta: « invece, il nascituro è un essere umano autonomo posto sotto la protezione della Costituzione, l'interruzione della gravidanza assume una dimensione sociale, che la rende accessibile e bisognosa di disciplina statale. Il diritto della donna al libero sviluppo della sua personalità, che comprende la libertà di azione in senso ampio e che quindi abbraccia anche la responsabilità personale della donna di non accettare una maternità e di non assumersi gli obblighi conseguenti, può invero richiedere egualmente riconoscimento e tutela. Questo diritto però non è concesso illimitatamente — lo limitano i diritti degli altri, l'ordinamento costituziona-

le, la legge morale. *A priori* non può mai comprendere il potere di intaccare la sfera giuridica protetta di un altro senza un motivo di giustificazione o addirittura di distruggerla togliendole la vita stessa, e tanto meno quando secondo la natura dell'oggetto, esiste una particolare responsabilità proprio per questa vita.

Un compromesso che garantisca la tutela della vita del nascituro e insieme conceda alla gestante la libertà dell'interruzione della gravidanza, non è possibile, poichè la interruzione della gravidanza significa sempre annientamento della vita anteriore alla nascita. Nel confronto che si rende così necessario "si deve tener conto dei due valori costituzionali nel loro rapporto con la dignità umana come punto centrale del sistema di valori della Costituzione" (BVerfGE 35, 202 [225]). Orientandosi in conformità all'articolo 1, primo comma GG, la decisione deve cadere a favore della preferenza della tutela della vita dell'embrione piuttosto che del diritto di autodeterminazione della gestante. Costei può vedersi pregiudicata dalla gravidanza, dalla nascita e dall'educazione del bambino in alcune possibilità di sviluppo della propria personalità. Il nascituro al contrario con l'interruzione della gravidanza viene annientato. In base al principio del compromesso più riguardoso fra posizioni concorrenti tutelate dalla Costituzione con particolare riguardo al principio fondamentale dell'articolo 19, secondo comma GG, deve essere pertanto data la precedenza alla tutela della vita del nascituro. Questa preferenza vale, per principio, per tutta la durata della gravidanza e non può essere messa in discussione per un determinato periodo ».

Il Tribunale federale, pertanto, ha negato che l'ordinamento giuridico possa « assumere come unica direttiva delle proprie norme il diritto all'autodeterminazione della donna » ed ha invece affermato che « lo Stato deve prendere le mosse, per principio, da un obbligo di portare a conclusione la gravidanza, e considerare quindi, per principio, illecita la sua interruzione » (L'aborto nelle sentenze delle Corti costituzionali, cit. pagine 276 ss.). Il Tribunale stesso ha, comunque, riconosciuto che « non si può esigere la prosecuzione della gravidanza, se l'interruzione è necessaria per salvare la gestante da un pericolo per la sua vita o dal pericolo di un grave danno al suo stato di salute. Inoltre il legislatore è libero di ritenere che non si può ragionevolmente esigere dalla gestante altri eccezionali sacrifici di analoga gravità, e di non punire, in tali casi, l'interruzione della gravidanza ».

La sentenza n. 27 del 18 febbraio 1975 della nostra Corte costituzionale, a ben guardare, per la concezione e la struttura logica appare molto più simile alla pronuncia del Tribunale della Germania federale che a quella delle Corti nordamericana ed austriaca. Così alla tutela del concepito è riconosciuto « un fondamento costituzionale » con la motivazione che segue: « L'articolo 31, comma secondo, della Costituzione, impone espressamente la "protezione della maternità" e, più in generale, l'articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo fra i quali non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito ». È giustificata, quindi, la punizione dell'aborto per opera della legge penale.

L'ammissibilità dell'interruzione della gravidanza è stata riconosciuta entro limiti desunti secondo criteri analoghi a quelli seguiti dal Tribunale costituzionale germanico. Si legge, infatti, nella sentenza n. 27 del 1975 « che l'interesse costituzionalmente protetto relativo al concepito può venire in collisione con altri beni che godono pur essi di tutela costituzionale e che, di conseguenza, la legge non può dare al primo una prevalenza totale ed assoluta negando ai secondi adeguata protezione ».

È noto che l'articolo 546 del codice penale è stato dichiarato parzialmente illegittimo solo in quanto « non prevede che la gravidanza possa venire interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo grave, medicalmente accertato ... e non altrimenti evitabile, per la salute della madre ». La condizione particolare della donna gestante, a dire della Corte, non trova adeguata tutela in una norma generale co-

me l'articolo 54 del codice penale che esige non soltanto l'assoluta gravità e l'assoluta inevitabilità del danno o del pericolo, ma anche la sua attualità « mentre il danno o pericolo conseguente al protrarsi di una gravidanza può essere previsto, ma non è sempre immediato ». La scriminante dell'articolo 54 del codice penale è apparsa, poi, inadeguata anche perchè si fonda sul presupposto di una certa equivalenza del bene offeso dal fatto dell'autore rispetto all'altro bene che col fatto stesso si vuole salvare. Secondo la Corte invece: « non esiste equivalenza fra il diritto non solo alla vita ma anche alla salute proprio di chi è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell'embrione che persona deve ancora diventare ».

È da dire che la sentenza della Corte costituzionale presenta incertezze tali da destare imbarazzo e perplessità, sia per i fautori dell'aborto sia per gli oppositori. Per gli abortisti l'affermazione che il concepito è « uomo » e pertanto è titolare di « diritti inviolabili » a sensi dell'articolo 2 della Costituzione, rappresenta un colpo gravissimo contro le pretese di depenalizzazione e liberalizzazione dell'aborto. Il riconoscimento della soggettività giuridica e quindi della titolarità di diritti soggettivi rappresenta una adesione alla tesi fondamentale fatta propria anche dal Tribunale costituzionale federale germanico. Ma, per gli antiabortisti, come scritto da monsignor Pietro Fiordelli, è motivo di sorpresa e sofferenza il fatto che la nostra Corte prima abbia riconosciuto nel concepito un essere umano e poi affermato che a differenza della madre che è già persona, il concepito persona deve ancora diventare.

Merita ricordare anche che nell'ordinanza del giudice *a quo* (il Tribunale di Milano) di rinvio alla Corte costituzionale era fatto richiamo all'accertata « pericolosità » della gravidanza per il benessere fisico e l'equilibrio psichico della gestante » (pur « senza che ricorrano tutti gli estremi dello stato di necessità previsto nell'articolo 54 del codice penale »). La Corte costituzionale ha accolto tali valutazioni, aprendo così la possibilità di attuazioni immediate.

È da ricordare, infatti, che dopo le vicende di Seveso del 10 luglio 1976, alle richieste di consentire l'aborto alle gestanti provenienti dalla zona inquinata, il ministro Bonifacio e l'assessore alla sanità della Regione lombarda hanno risposto favorevolmente, indicando come via aperta il dettato della sentenza della Corte costituzionale: in presenza di « danno o pericolo grave della salute o fisica o psichica della madre, medicalmente accertato ». L'aborto è da ritenere ammissibile.

In particolare, il riferimento alla pericolosità « per l'equilibrio psichico della gestante » si è rivelato suscettibile di applicazioni in senso molto estensivo. Proprio per la vicenda di Seveso è stata sostenuta l'interpretazione secondo cui il solo timore che il bambino possa nascere malformato giustifica la dichiarazione di grave danno psichico per la salute della madre e, quindi, l'aborto può e deve essere autorizzato ».

E) SINDACATO COSTITUZIONALE DEL DISEGNO DI LEGGE

Venendo ad esaminare più da vicino il contenuto del disegno di legge, si può notare subito come i fautori di esso si muovano piuttosto in un'atmosfera che in una logica successione di argomenti razionali. Molto peso viene dato al fatto che il codice Rocco emanato nel periodo fascista contemplava il delitto di aborto, come abbiamo già ricordato, fra i reati « contro la integrità e la sanità della stirpe » quasi a far risaltare una necessaria ed inevitabile connessione di ordine ideologico. Si dimentica, però, che anche il codice del liberale Zanardelli del 1889, sotto il titolo dei reati contro la persona, conteneva previsioni di delitti di aborto concepite secondo criteri e linguaggio giuridici simili a quelli usati dal legislatore del 1930. La tradizione civile liberale, dunque, appare concorde in materia con l'insegnamento e la tradizione della Chiesa cattolica.

Si tratta di tradizioni saldamente radicate ed insite nella coscienza popolare, come stanno a dimostrare proprio le vicende di Seveso. Nonostante la propaganda martel-

lante in senso abortista di tutti i maggiori giornali e dei mezzi di grande comunicazione, nonostante le richieste clamorose delle onorevoli Emma Bonino e Susanna Agnelli, nonostante il consenso del Ministro di grazia e giustizia e dell'assessore regionale lombardo della sanità, solo pochissime donne incinte provenienti dalle zone inquinate (pare addirittura quindici su mille) hanno voluto abortire!

Così fu costretto a riconoscere anche un giornale oltranzista nella campagna favorevole all'aborto per Seveso, il « Corriere della Sera » del 21 dicembre 1976. In tutte le leggi che comunque abbiano a toccare aspetti e questioni etiche e sociali, pertanto, il legislatore, dovrebbe fare sempre riferimento al « comune senso » popolare, ed alle idee dominanti nella popolazione, come aveva anche affermato la Corte costituzionale nel considerare la questione dell'adulterio, nelle sentenze n. 127 e 128 del 1968.

Forse ci troviamo di fronte ad una manifestazione della mentalità radicale, tipica di molti intellettuali di sinistra, i quali sempre pensano di « educare » con la legge i sentimenti e le idee della popolazione.

Un'altra affermazione diffusa è, poi, che sarebbe necessario eliminare la piaga dell'aborto clandestino, con tutti i rischi e le spese che comportano per le gestanti. A parte la difficoltà di precisare il numero di tali casi, come pure sarebbe importante, se non proprio indispensabile ai fini di una corretta discussione, sta il fatto che il ricorso all'aborto clandestino avviene per casi che anche i fautori del disegno di legge non si sentirebbero, almeno apertamente, di giustificare. L'aborto clandestino, di per sè solo, può essere considerato in molti casi come un vero e proprio reato e come un fatto assolutamente ingiustificabile sul piano morale, di guisa che appare assurdo pensare di trarne fondamento per una nuova legislazione in senso permissivo.

Particolarmente criticabile risulta il testo dell'articolo 1 del disegno di legge. Come già osservato nel parere della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, si tratta di una disposizione meramente generica e programmatica, di « contenuto non nominativo ». Fra l'altro, la proposizione « Lo Stato ... riconosce il valore sociale della maternità » appare come una ripetizione brutta ed enfatica del secondo comma dell'articolo 31 della Costituzione dove molto più sobriamente è detto: (La Repubblica) « Protegge la maternità ... ».

Tutta la dichiarazione del primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge per la sua struttura, dovrebbe far parte di un testo costituzionale, anzichè di una legge ordinaria comune. Un pensiero simile, sia pure se tendente al risultato contrario del nostro, aveva espresso anche l'onorevole Castellina nella seduta del 19 gennaio 1977.

Molto ambigua e dubbia è la dizione « Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile ... ». Anche come norma di principio una tale dizione pare contraddire alla concezione di procreazione accolta dalla nostra carta costituzionale. L'articolo 30 prevede il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

L'articolo 31 prevede la tutela della maternità *tout court*, senza aggettivi, specificazioni e restrizioni. Ancora lo stesso articolo 31 contempla un particolare *favor legis* per le famiglie numerose. Sono disposizioni le quali presuppongono come fondamento l'idea che ciascun uomo e ciascuna donna abbiano libertà di procreare, salvo i casi di violenza o d'inganno vietati dalla legge penale. Nessuna delle concezioni o dei sofismi razionalistici sembra aver informato i nostri costituenti.

Ancora va ricordato che il senatore professor Stefano Riccio, in un suo scritto intitolato « Il diritto di procreazione nella Costituzione » (in « Rivista di diritto matrimoniale », 1968, p. 515 ss.) ha chiaramente chiarito che qualsiasi introduzione di norme giuridiche in materia di procreazione va incontro a limiti molto stretti derivanti dalla tutela della dignità umana, espressamente contemplata dall'articolo 3 della Costituzione: « ... l'umanità di un individuo ha anche la dimensione qualificante della procreatività. L'uomo ha per causazione naturale ed essenziale la generazione dell'altro uomo; sicchè la procreazione è inserita nel-

la personalità, ne qualifica come umana la dignità ». Affermare la necessità di regolamentazioni e limitazioni razionali, può significare anche la pretesa di penetrare entro una sfera lasciata alla disposizione libera del singolo, il quale sarà responsabile di fronte alla sua coscienza ed alla morale, non di fronte ai contenuti di una qualche teoria od ideologia più o meno indovinata.

Da un punto di vista tecnico-giuridico appare da censurare anche il fatto che nel secondo comma dell'articolo 1, anche nella nuova versione approvata dalle Commissioni riunite, la maggioranza abortista abbia voluto inserire una mera affermazione ideologica. È da ricordare il dibattito in Aula alla Camera dei deputati tra i fautori dell'attuale formula « la interruzione della gravidanza ... è consentita nelle circostanze e nei modi previsti dagli articoli seguenti » ed i fautori dell'emendamento Mazzola inteso a sostituire le parole « è consentita » con le altre « non è punibile ».

Si può notare anche che l'espressione « non è punibile » appare meglio rispondere alla concezione accolta nella sentenza numero 27 del 1975 della Corte costituzionale. L'espressione stessa può risultare più coerente anche in rapporto ad una corretta concezione di ordine sistematico, poichè non pare possibile negare, almeno per principio, che l'aborto costituisce reato quando commesso di fuori delle pur latissime giustificazioni.

Un valore fondamentale nel « sistema » contemplato dal disegno di legge acquista il combinato disposto degli articoli ex 2 e 3, ora 4 e 5.

Come osservato nella relazione di minorenza alla Camera dei deputati presentata dagli onorevoli Gargani ed Orsini Bruno, si riscontra un groviglio alquanto incerto e contraddittorio nell'esposizione testuale di detti articoli. All'articolo 4 è enunciata, sia pure in termini di una latitudine amplissima, una serie di casi in cui « l'interruzione volontaria della gravidanza », *alias* l'aborto, deve intendersi consentita; ma si finisce col concedere alla donna sola la decisione finale di abortire. Si prevede — all'articolo 5 — un intervento piuttosto formale e dilatorio di « un consultorio pubblico » o di una « struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla Regione », infine del medico, per poi lasciare alla donna di non farne alcun conto.

Nella relazione di minoranza sinteticamente è enunciato il contenuto degli articoli 2 e 3 del disegno di legge originario, ora modificato dalle Commissioni riunite, nei termini che seguono: « Questo insieme di norme conduce, come è evidente, alla liberalizzazione dell'aborto nei primi novanta giorni. Trasforma la donna in un giudice unico e inappellabile della vita di suo figlio caricandola di una responsabilità tale da incidere in misura indeterminabile sulla sua vita psichica futura. Pone la vita del concepito nella totale discrezionalità altrui annullando ogni suo diritto. Esclude il padre, anche se coniuge, da ogni ruolo circa la stessa sopravvivenza del suo figlio. Riduce il medico a passivo certificatore di una circostanza di fatto — quella che la donna si è recata da lui a chiedergli di abortire — sottraendogli ogni giudizio connesso alla sua competenza professionale.

Un tale sistema si rivela incompatibile con l'insegnamento della Corte costituzionale nella ricordata sentenza n. 27 del 1975. Dobbiamo, perciò, rilevare un contrasto con gli articoli 2, 30 e 31 della Costituzione, dai quali deriva la tutela del concepito.

La vera intenzione dei fautori del disegno di legge emerge dalla lettura della relazione di maggioranza presentata alla Camera dei deputati dagli onorevoli Del Pennino e Berlinguer Giovanni, come risulta da alcuni passi significativi.

« Nella situazione conflittuale che si determina tra la madre e il nascituro, in questa fase in cui non è neppure possibile un giudizio morale univoco, al legislatore è apparso opportuno — se la funzione di "consulenza medico-sociale" non modifica la volontà della donna — riconoscere la sua decisione di coscienza meritevole di rispetto, e non richiederle un sacrificio dei propri valori di vita nell'interesse del concepito ».

Poco più avanti, nella stessa relazione Del Pennino-Berlinguer, è ancor più chiaramente definito quale criterio della legge: « La

scelta di affidare in ultima istanza alla donna la risoluzione del particolare conflitto che si determina tra la sua vita e la vita che è in lei, nella prima fase della gravidanza ».

Ad esser precisi, il pericolo di vita della gestante è valutato in termini elastici e piuttosto soggettivi, come i « rifiuti » anche psicologici di « portare avanti una gravidanza non voluta, o comunque non decisa con libertà ».

Ad illuminare l'orientamento del disegno di legge merita osservare che nell'articolo 4 è ammesso l'aborto anche in casi di pericolo per il solo benessere ovvero « completo stato di benessere » (come scritto nella relazione) psichico, pur senza che vi sia pericolo alcuno per la salute fisica. Più precisamente, nella lettura del disegno di legge la serietà del pericolo che deriva alla gravidanza « per la salute psichica della donna » viene definita anche in rapporto solo « alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari . . . o a previsioni di anomalie o malformazioni del nascituro ». Si apre, così, la via alle congetture, alle valutazioni strettamente personali ed alle opinioni ideologiche. La nozione di salute psichica, o di equilibrio psichico, quindi, viene ad essere intesa senza un fermo ancoraggio alla considerazione degli stati patologici, d'infermità di mente o di vizio d'intendere e di volere, che hanno sempre costituito uno dei cardini del nostro ordinamento. Entriamo nel campo di un deteriore egoismo rigorosamente escluso dal nostro sistema almeno sinora.

Nessun serio freno alla discrezionalità, anzi all'arbitrio, della donna è offerto dall'intervento del medico. È scritto nella relazione: « Lo Stato interviene, attraverso la figura del medico di fiducia della donna . . . ». Niente di più assurdo si potrebbe immaginare! La relazione riconosce che tra gli interessi della madre e quelli del nascituro si determina una situazione conflittuale, ossia un vero e proprio conflitto di interessi, ammette che vi sia pur sempre un interesse pubblico connesso. Ma la tutela degli interessi pubblici dovrebbe essere affidata ad un professionista di fiducia della donna. Il problema non è solo di competenza tecnico-professionale come hanno rilevato i relatori di minoranza alla Camera i quali hanno pur giustamente sottolineato che al « medico di fiducia » l'articolo 3, ora 5, del disegno di legge non richiede alcuna preparazione di specialità particolare, potendo persino darsi l'intervento anche di un « odontoiatra ». Vi è anche una questione giuridica: in un qualsiasi conflitto di interessi giuridicamente protetti sarebbe assurdo pretendere che una sola parte possa scegliere anche la persona chiamata a rappresentare e difedere l'interesse contrario. Dire che « Lo Stato interviene attraverso il medico di fiducia della donna » in linea di diritto, sarebbe lo stesso come dire che in un processo penale la legge e l'interesse pubblico potessero venire rappresentati anzichè dal pubblico ministero, dall'avvocato di fiducia scelto dall'imputato o comunque da una parte privata!

Dicono ancora gli onorevoli Del Pennino e Berlinguer che il medico di fiducia « svolge una funzione di consulenza medico sociale ». A dire il vero, l'intervento del medico di fiducia, in quanto configurato come prescritto dalla legge quasi come ufficio pubblico, appare come imitazione di una figura amministrativa nota, quella dell'attività consultiva o del parere « obbligatorio » ma non « vincolante »; il soggetto che agisce, cioè, è tenuto a richiedere il parere ad un certo organo od ufficio, senza essere vincolato ad uniformarsi alla propria decisione. Nel contesto dell'articolo 3, ora 5, del disegno di legge, l'intervento del medico, dunque, appare come imitato da una delle più complesse figure del diritto amministrativo, che nel caso nostro rischia di ridursi ad un espediente solo dilatorio, senza altra conseguenza pratica. Va osservato, in merito, che per l'amministrazione l'audizione di parere o di consulenti ha un suo significato, in quanto si tratta di adempimenti connessi ai peculiari caratteri del potere discrezionale (ben diverso dall'autonomia privata) mentre nel caso nostro la donna, nel decidere se interrompere o no la gravidanza, non esercita affatto alcun potere discrezionale, in senso proprio.

Anche l'articolo 4, ora 6, lascia adito a molte perplessità con la sua lata disciplina per la facoltà di abortire oltre i novanta giorni dall'inizio della gravidanza.

Molto generica appare la dizione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 6. Non essendovi menzione alcuna dell'inevitabilità del « pericolo » o dello stato di necessità, come sarebbe stato auspicabile secondo la sentenza n. 27 del 1975 della Corte costituzionale, si rende possibile che dopo tanti mesi di gestazione, si possa praticare l'aborto.

L'articolo 6 contempla poi, alla lettera *b*), come causa d'aborto la ricognizione di rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro tali da determinare un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Appare perciò non ingiustificato il timore che si voglia introdurre l'aborto cosiddetto « eugenetico ». Piuttosto confusa ed equivoca, infatti, la disposizione del terzo comma dell'articolo 5, ora 7, « quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'aborto può essere praticato solo nel caso di cui alla lettera *a*) dell'articolo 6 e il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto con assoluto divieto di sperimentazione scientifica ».

Quanto all'articolo 6, ora 9, la disposizione di cui al quinto comma lascia molto perplessi, poichè l'idea di effettuare aborti presso poliambulatori pubblici, nei primi novanta giorni di gravidanza, non pare di facile attuazione, sempre che si vogliano assicurare buone condizioni sanitarie per tutti, in particolare alla donna gestante. Subordinare l'apertura di simili ambulatori solo alla costituzione delle unità socio-sanitarie locali non offre garanzie sufficienti. La costituzione di simili unità probabilmente andrà incontro a tante difficoltà di ordine tecnico-amministrativo, e perciò da sola non può considerarsi come presupposto idoneo per l'apprestamento di un servizio adeguato.

Quanto all'obiezione di coscienza, come riconosciuta nell'articolo 10 del disegno di legge, nel nuovo testo delle Commissioni riunite, appare regolata in maniera contraddittoria e con regole e limiti tali da render molto difficoltoso l'esercizio del diritto di obiezione. Così il termine di un mese per la preventiva dichiarazione di voler esercitare tale diritto, previsto al comma primo dell'articolo 10, appare troppo breve e, comunque, tale da rendere difficile una scelta meditata. È, poi, assurdo che un medico possa in ogni momento revocare la dichiarazione di obiezione da lui prestata, mentre invece, una volta riconosciuto come « abortista » pur potendo emettere una dichiarazione tardiva di obiezione per un mese dopo la presentazione di essa al medico provinciale, sarà ancora costretto a prestare la sua opera per l'aborto. Si tratta di una palese disparità di trattamento che importa violazione del principio di uguaglianza sancito nell'articolo 3 della Costituzione.

Una grave restrizione, idonea a provocare contestazioni, polemiche, denunce, sembra il disposto del comma quarto dello stesso articolo 10, secondo cui « L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo ».

Da disapprovare sembrano le disposizioni di cui all'articolo 13 per cui, ai fini della decisione di interrompere la gravidanza, la donna è considerata maggiorenne al compimento del sedicesimo anno di età. È una norma in contrasto con la logica del sistema visto che si è voluto elevare a diciotto anni l'età in cui la donna può contrarre matrimonio, e ciò per la ritenuta necessità di aspettare il momento di una sua compiuta maturità. La norma stessa contraddice all'articolo 29 della Costituzione secondo cui sono da garantire interessi comuni alla società familiare e da assicurarne la conservazione dell'unità.

Nei confronti delle figlie sedicenni, quindi, la famiglia non conterà più nulla per quanto concerne un momento fondamentale della vita. Il ricorso al giudice tutelare è un rimedio che contrasta con la logica della tutela del diritto alla vita.

Contraddicono, poi, all'articolo 29 della Costituzione ed anche agli articoli 30 e 31

della Costituzione il 2° comma e successivi dell'articolo 13 del disegno di legge in quanto che ne risulta esclusa qualsiasi decisione effettiva dei genitori, persino per l'eventuale aborto di figlie minori di sedici anni. Si prevede che i genitori siano solo interpellati dal medico che provvederà agli accertamenti, ed il loro dissenso non sarà decisivo.

Si è detto che, in base al terzo comma dell'articolo 13 del disegno di legge, potrebbe anche accadere che ciascun padre e ciascuna madre italiano possano un giorno trovarsi di fronte al caso che una loro figlia adolescente abortisca, senza che neppure vengano a saperlo, o, nel caso in cui ne vengano informati, contro la loro volontà. A parte il tono paradossale delle critiche mosse al disposto del 2° comma e successivi dell'articolo 13 del disegno di legge, queste disposizioni appaiono contraddire, oltre l'articolo 29 della Costituzione per quanto riguarda gli interessi e l'unità della famiglia, anche l'articolo 30, per quanto concerne la funzione pedagogica primaria affidata dalla Costituzione nei confronti del minore, nonchè la norma programmatica dell'articolo 31, la quale dovrebbe almeno imporre al legislatore limiti d'illegittimità per tutti gli interventi che possano comunque ostacolare, nonchè impedire « l'adempimento dei compiti » propri della famiglia.

Il problema delle donne incapaci d'intendere e volere e di quelle colpite da infermità psichiche è eluso per gran parte dagli articoli 11, ora soppresso, e 14. Ivi si tratta solo delle inabilitate e delle interdette, dimenticando il grandissimo numero di soggetti colpiti da turbe patologiche per cui nessuno ha mai chiesto l'interdizione e l'inabilitazione; istituti tipicamente civilistici, in pratica applicati solo per la salvaguardia di interessi patrimoniali.

Può accadere, così, che molte persone di fatto incapaci abbiano a manifestare un consenso formalmente valido solo a causa di una legge fatta male.

Nella relazione di minoranza dei deputati Gargani ed Orsini Bruno si è anche fatto osservare che: « per le interdette, ai sensi dell'articolo 12, ora 14, il giudice tutelare può disporre l'aborto anche contro il volere della donna: norma che consente il verificarsi di situazioni conflittuali profondamente laceranti nella psiche già compromessa di questo particolare tipo di gestante ».

Circa le sanzioni penali è facile notare come siano informate ad un criterio lassista, poichè segnano diminuzioni sensibili di pena rispetto alle misure fissate negli articoli 545 e seguenti del codice penale. L'articolo 18, ora 19, del disegno di legge diminuisce anche la misura della pena per l'aborto procurato senza il consenso della gestante. Mentre l'articolo 19, ora 20, del disegno di legge riduce sensibilmente le misure di pena nei casi di aborto di donna consenziente ed appare, perciò, come incentivo alle pratiche di aborto clandestino, che, a parole, i fautori del disegno di legge dicevano di voler combattere. Le pene per la gestante che voglia abortire appaiono quanto mai lievi nell'articolo 20 e perciò risulta anche offerta la possibilità di diffondere pratiche di « auto-aborto », compiuto cioè dalla sola gestante, come pare possibile per lo sviluppo delle nuove tecniche.

Per queste ragioni riteniamo che il provvedimento in esame contrasti con i princìpi costituzionali del nostro ordinamento, nel solco della nostra civiltà.

GATTI e NENCIONI,
relatori di minoranza